

ORIGINALE

N. 6688/12  
N. 5172/13

R.G. notizie di reato  
R.G. Tribunale

N. 2041/15 Reg. Sentenze  
Data del Deposito: 21 SET. 2015

Data di Irrevocabilità: \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il \_\_\_\_\_



TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Giuseppina BARBARA all'udienza del 29/06/2015, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M G M ), nato a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco BARION  
in Paderno Dugnano, Via Oslavia 12

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. Marco BARION del Foro di Monza, con studio a Paderno Dugnano in via Oslavia 12, e dall'avv. Alessandro D'ADDEA del Foro di Monza con studio a Monza in via Dante 49

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt.102 quater, 171 ter co 1 lettera f/bis legge n. 633/1941 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della società "V C F srl" con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ commercializzava dispositivo denominato R4 (adattatore multimediale), che applicato al prodotto Nintendo DS consente l'elusione di eventuali misura di protezione violando i brevetti industriali Nintendo, consentendo la lettura e l'utilizzo di copie illegittime di giochi Nintendo DS (scaricati da Internet o copiati).

In \_\_\_\_\_, accertato il \_\_\_\_\_ e permanente fino al \_\_\_\_\_

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Il Pubblico Ministero:** assoluzione con formula di giustizia.

**La difesa:** assoluzione perché il fatto non sussiste.

## MOTIVAZIONE

L'imputato è stato citato a giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe con decreto emesso dal P.M. in data 21.2.2013 a seguito di sentenza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.5.2012.

All'udienza del 20.1.2014 sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 3.11.2014 il processo è stato rinviato, essendo il giudice impegnato nella trattazione di altri processi più urgenti e rientranti nelle categorie cosiddette a trattazione prioritaria.

All'udienza odierna sono stati sentiti i testi citati dalle parti, M.Ilo G. S. della Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni (indicato dal P.M.) e A. A. Z. (indicato dalla difesa); le parti hanno rinunciato agli altri testi indicati nella lista, di cui è stata revocata l'ammissione; è stata acquisita copia della fattura n. 801 del 2009 emessa dalla S. E. s.p.a. nei confronti della V. C. E. s.r.l.; all'esito le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice ha deciso come da dispositivo.

M. G. M. è stato chiamato a rispondere, nella sua qualità di "V. C. E. srl" di , del delitto di commercializzazione di un dispositivo elettronico denominato R4, che, applicato al prodotto Nintendo DS consente l'elusione di eventuali misure di protezione e, quindi, la lettura e l'utilizzo di copie illegittime di giochi Nintendo DS, scaricati da Internet o copiati, in violazione dei brevetti industriali Nintendo.

Il Mar. G. S. della Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni ha, infatti, riferito che, su delega della Procura della Repubblica di Milano, insieme a un collega aveva effettuato un sopralluogo presso la sede della ditta "V. C. E." in Viale di al fine di verificare se fossero esposti in vendita dispositivi multimediali denominati R4. Il responsabile della società, M. G. M. aveva esibito una fattura risalente al 2009 da cui risultava che lo stesso aveva acquistato detti dispositivi, ma al momento dell'accesso gli stessi non erano presenti in negozio e, quindi, non avevano verificato la loro messa in vendita. L'operante ha precisato di essersi limitato ad acquisire la copia della fattura e di non avere fatto altri accertamenti.

Il consulente della difesa A. A. Z. I, esperto informatico, ha spiegato che il dispositivo R4 di cui si parla è un'interfaccia hardware con una porta usb da un lato e una porta in ingresso nella quale si può inserire una memoria; lo stesso non contiene alcun software, ma consente semplicemente di collegare un hardware (ad esempio un apparecchio Nintendo) ad una periferica; per funzionare ha bisogno di una memoria e a seconda della diversa componentistica a cui è collegato muta la sua possibilità di utilizzo, consentendo, ad esempio, la visione di fotografie o video, l'ascolto di musica o l'utilizzo di giochi.

Il semplice dispositivo R4 può, quindi, essere paragonato ad un cavetto con porta USB

per collegare un dispositivo (ad esempio un hard disk esterno o un telefono cellulare) ad un computer; è la scheda di memoria, che l'utilizzatore può inserire al suo interno, che può contenere giochi scaricati o copiati illegalmente, ma non il dispositivo R4 in sé.

Ciò premesso, rileva il Tribunale, innanzitutto, come nel corso delle indagini non siano stati rinvenuti nel negozio gestito dall'imputato dispositivi R4 o altri prodotti analoghi, posti in vendita a terzi o altrimenti commercializzati. L'unico dato accertato, documentato dalla fattura che è stata acquisita dalla GdF e prodotta in giudizio, è che la V nel marzo 2009 ha acquistato 50 adattatori multimediali R4 dalla ditta S' E s.p.a. di Milano. Poiché la V è un'azienda di vendita di componentistica elettronica, detto acquisto non può essere considerato anomalo e di per sé illegale, rientrando nell'oggetto ordinario dell'attività commerciale svolta.

Il consulente della difesa ha spiegato che il dispositivo R4 è un semplice adattatore multifunzione, privo di software proprio, che serve solo a connettere un dispositivo elettronico ad una memoria esterna; il suo uso dipende, quindi, dal contenuto della scheda di memoria che viene inserita nello stesso e dal programma del dispositivo che ad esso si collega (lettura e riproduzione di file audio, di file d'immagini, di file video ed eventualmente anche di giochi elettronici).


Ciò premesso in ordine alle risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene non provata la condotta contestata all'imputato, in quanto il mero fatto di avere acquistato da un fornitore un certo numero di adattori multimediali R4 non dimostra in modo univoco che gli stessi siano poi stati commercializzati e venduti a terzi e che questi ultimi li abbiano utilizzati per scaricare da internet o copiare illegalmente giochi Nintendo DS in violazione di brevetti industriali Nintendo.

In ragione di ciò l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p.,  
assolve M G M dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.  
Motivazione riservata in 90 giorni.  
Monza, il 29/06/2015

IL GIUDICE  
dott. Giuseppina BARBARA



Depositato in cancelleria  
oggi ...21...SET...2015.....  
Il Cancelliere



IL CANCELLIERE  
Gina YOLANDA